

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore Statale  
*"L. da Vinci - P. De Giorgio"* --- Lanciano

Istituto Tecnico settore Tecnologico  
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  
Istituto Professionale



**C.F.** 90030110697 - **C.M.** CHIS01100A - **E-mail-pec** chis01100a@pec.istruzione.it - **E-mail** chis01100a@istruzione.it - **Web** www.iisdavincidegiorgio.gov.it

**sede "DA VINCI":** **Indirizzo** Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) \* **Telefono** 0872-4.25.56 \* **Fax** 0872-70.29.34

**sede "DE GIORGIO":** **Indirizzo** Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) \* **Telefono** 0872-71.34.34 \* **Fax** 0872-71.27.59

---

**A. S. 2016/2017**

**CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE  
PER GLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI**

---

**Documento di sintesi relativo al PTOF 2016/2019**

**Aggiornamento a.s. 2016/17**

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe al momento degli scrutini intermedi e finali, si propongono i criteri specificati nei paragrafi successivi.

Vengono tenuti in considerazione i contenuti delle seguenti disposizioni:

- O.M. n.90 del 21 maggio 2001 (in particolare art.13);
- Legge n. 1 del 11 gennaio 2007 *“Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”*;
- D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 *“Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”*;
- D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 *“Nuove modalità di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori”*;
- O.M. n. 92 del 05 novembre 2007 (in particolare art. 6) *“Applicativa del D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007”*;
- D.L. n. 137 del 1° settembre 2008 *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”* - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, (che agli artt. 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a *“Cittadinanza e Costituzione”*, di Valutazione del Comportamento e degli Apprendimenti degli alunni).
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia (ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
- D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 - Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

## VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, in caso contrario l'alunno sarà escluso dallo scrutinio finale e non sarà ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato.

E' quindi importante che ciascun alunno e le rispettive famiglie siano consapevoli della necessità di frequentare le lezioni in modo regolare e che è consentito solo un numero limitato di assenze nel corso dell'intero anno scolastico.

Si riporta nella seguente **tabella di riferimento** il calcolo delle ore di assenze ammissibili ai fini della validità dell'anno scolastico.

<b>Ordinamento scolastico classi</b>	<b>Orario annuale obbligatorio</b>	<b>Numero massimo di ore di assenze consentite nell'intero anno scolastico <i>[25% dell'orario annuale obbligatorio]</i></b>
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi prime, terze, quarte, quinte Istituto Professionale classi prime, terze, quarte, quinte	<b>1056</b>	<b>264</b>
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi seconde Istituto Professionale classi seconde	<b>1089</b>	<b>272</b>
Liceo Scientifico op. Scienze applicate classe quinta	<b>990</b>	<b>248</b>

Le tabelle valgono come riferimento preliminare in quanto il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, dovrà considerare il monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno, comprensivo di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di classe (quali ad esempio i corsi di recupero).

Sempre ai sensi della legge citata, spetta al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. **Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.**

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni riportate nella nota C.M. n. 20 del 04.03.11, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, **pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.**

Le deroghe, si riferiscono alle assenze dovute ai seguenti casi:

1. periodo continuato di assenze (superiore a n. 5 giorni) per documentati motivi di salute (*con "documentati" si intende la presentazione di un apposito certificato medico che specifica che l'assenza è dovuta a motivi di salute; tale certificato non va confuso con quello richiesto, come forma di prevenzione sanitaria, per la riammissione a scuola dopo un periodo di assenza superiore a 5 giorni che si limita a dichiarare che lo studente può essere*

- riammesso a scuola, ma non indica la motivazione della assenza*): viene decurtato l'intero periodo di assenza;
2. gravi motivi di famiglia autocertificati da un genitore o da chi ne fa le veci (il motivo deve essere autocertificato con una apposita dichiarazione scritta): viene decurtato il 50% del periodo di assenza;
  3. terapie e/o cure programmate e donazioni di sangue: viene decurtato l'intero periodo di assenza;
  4. assenze dovute alla partecipazione ad attività di volontariato certificate da associazioni/enti riconosciuti dallo stato: viene decurtato l'intero periodo di assenza;
  5. assenze dovute alla partecipazione, adeguatamente documentata, ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.: viene decurtato l'intero periodo di assenza;
  6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987): viene decurtato l'intero periodo di assenza.;
  7. attività lavorative documentate e certificate dal datore di lavoro: viene decurtato l'intero periodo di assenza.

Le ore di assenza rientranti nei casi sopra riportati non verranno considerate nel calcolo delle ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Consiglio di classe potrà assumere decisioni non del tutto corrispondenti a quanto sopra riportato solo in presenza di casi del tutto eccezionali che dovranno essere adeguatamente documentati e verbalizzati.

## **LA VALUTAZIONE**

In sede di scrutinio finale, la proposta di voto del docente al Consiglio di Classe è il risultato della valutazione scaturita da un congruo numero di prove effettuate nel secondo periodo (pentamestre), delle valutazioni espresse in sede di scrutinio del primo periodo (trimestre), delle valutazioni intermedie del secondo periodo, dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati, nonché dei progressi realizzati nel corso dell'anno, secondo un principio di valutazione formativa e non meramente sommativa.

Per la attribuzione del voto si fa riferimento alla "Scheda di valutazione", allegata di seguito, nella quale vengono definiti e descritti i livelli di apprendimento in termini di conoscenze e abilità e, per ciascun livello, il giudizio e il voto decimale corrispondenti, oltre a ulteriori indicazioni per la attribuzione del voto decimale a ciascun studente.

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

La scheda costituisce parte integrante del "Regolamento di Istituto"

LIVELLI	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>
<b>CONOSCENZE</b>	Nulle o quasi nulle.	Lacunose ed imprecise.	Confuse e parziali.	Essenziali e corrette.	Corrette e complete.	Corrette, complete ed approfondite.
<b>ABILITA'</b>	<p>Non sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle conoscenze.</p> <p>Comunica in modo scorretto e improprio.</p>	<p>Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Effettua analisi lacunose.</p> <p>Ha difficoltà a cogliere i nessi logici.</p> <p>Comunica in modo inadeguato.</p>	<p>Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise.</p> <p>Comunica in modo non sempre adeguato.</p>	<p>Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi solo se assistito.</p> <p>Individua i principali nessi logici.</p> <p>Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi.</p> <p>Comunica in modo semplice, ma adeguato.</p>	<p>Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Compie analisi e sintesi corrette.</p> <p>Individua collegamenti.</p> <p>Comunica in modo efficace.</p>	<p>Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Compie analisi e sintesi corrette.</p> <p>Stabilisce relazioni autonome.</p> <p>Comunica in modo efficace ed articolato.</p>
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>SCARSO</b>	<b>GRAVEMENTE INSUFFICIENTE</b>	<b>MEDIOCRE</b>	<b>SUFFICIENTE</b>	<b>DISCRETO</b>	<b>OTTIMO</b>
					<b>BUONO</b>	<b>ECCELLENTE</b>
<b>VOTO CORRISPOND.</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 - 8</b>	<b>9 - 10</b>

La corrispondenza specificata tra voti e livelli costituisce elemento fondamentale di riferimento per la attribuzione del voto. Il voto attribuito terrà comunque conto, oltre che dei livelli acquisiti nelle conoscenze e abilità e della loro eventuale interpolazione, anche dei seguenti aspetti:

- a. l'impegno profuso dall'alunno;
- b. la partecipazione al dialogo educativo;
- c. l'interesse mostrato per la disciplina;
- d. gli eventuali progressi registrati rispetto al livello di partenza;
- e. capacità ed attitudini.

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.  
(Si vedano gli artt. 4 e 7 del già citato DPR 22 giugno 2009, n. 122).



## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Nella valutazione del comportamento sociale e del comportamento di lavoro si utilizzano i seguenti indicatori:

<b>P</b>	<b>Positivo</b> Ha compreso e rispetta le regole di convivenza civile enunciate nel regolamento d'Istituto, è corretto, disponibile e collaborativo verso adulti e compagni, segue con interesse proficuo e costante l'attività didattica, si impegna a costruire relazioni sociali ed interpersonali positive e produttive.	<b>Determinazione del voto decimale:</b>  3 P = 10 2 P + 1 A = 9 1 P + 2 A = 8 3 A = 7 1 N = 7 2 N = 6 3 N = 5 (per il comportamento di lavoro) 3 N = 6 (per il comportamento sociale)
<b>A</b>	<b>Adeguito</b> Ha compreso le regole di convivenza civile enunciate nel regolamento d'Istituto, anche se i suoi comportamenti occasionalmente non sono stati del tutto rispettosi del regolamento stesso. Il comportamento di lavoro è nel complesso accettabile.	
<b>N</b>	<b>Negativo</b> Ha riportato almeno una sospensione da parte del consiglio di classe e, nonostante i richiami e le comunicazioni alla famiglia non ha modificato il suo comportamento. Presenta ripetute note disciplinari, o segnalazioni di assenze e ritardi comunicati tempestivamente alle famiglie. Segue con scarso interesse l'attività didattica, mostrando un comportamento di lavoro carente.	

### **NOTE:**

- Si attribuisce il voto decimale 5 con sospensione pari o superiore a 20 gg. (5 giorni nel 1° periodo), indipendentemente dagli altri indicatori.
- In caso di sospensioni non seguite da miglioramento del comportamento si attribuisce il voto "6" indipendentemente dagli altri indicatori.
- **Il voto proposto risulta dalla media del voto per il comportamento sociale e del voto per il comportamento di lavoro (numero intero approssimato per eccesso).**
- **La scheda sarà compilata preventivamente a cura del Coordinatore del C.d.C. e sarà successivamente discussa, eventualmente modificata e infine deliberata dal C.d.C. in sede di scrutinio.**



## AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Vengono ammessi alla classe successiva gli studenti che avranno conseguito una valutazione almeno sufficiente (voto 6) in tutte le discipline e una votazione sul comportamento non inferiore a sei decimi.

## SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE

Si riportano i comma n. 3 e n. 4 dell'art. 6 dell'O.M. n. 92 del 5 novembre 2007:

*3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.*

*4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.*

Il Consiglio di Classe, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi stabiliti in sede di programmazione, considera anche i seguenti elementi per la “sospensione del giudizio finale”:

- a. il miglioramento conseguito, tra il livello di partenza e il livello finale;
- b. la proficua partecipazione o meno alle attività di recupero organizzate dalla scuola;
- c. i risultati conseguiti nelle attività di recupero di cui sopra;
- d. l'interesse e la partecipazione alle attività e iniziative scolastiche;
- e. l'impegno e la partecipazione nello studio;
- f. l'assiduità nella frequenza delle lezioni;
- g. le eventuali considerazioni e riflessioni sulla “storia“ della classe e sull'attività scolastica svolta.

Pertanto la “sospensione del giudizio” è deliberata se, dopo che il Consiglio di Classe ha considerato tutti gli aspetti sopra riportati e ne ha tenuto conto per l'assegnazione del voto di ciascuna disciplina, ricorrono le seguenti condizioni:

- a. **fino a 4 insufficienze lievi** (giudizio: “mediocre”; voto decimale: 5)
- b. **fino a 3 insufficienze gravi** (giudizio: “gravemente insufficiente”; voto decimale: 4)
- c. **fino a 2 insufficienze gravissime** (giudizio: “scarso”; voto decimale: 3) **insieme eventualmente a una e una sola insufficienza lieve** (giudizio: “mediocre”; voto decimale: 5)

Situazioni peggiori rispetto a quelle specificate determinano la non ammissione alla classe successiva.

## NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Non vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentino in più discipline valutazioni insufficienti e per i quali non ricorrano le condizioni per la “sospensione del giudizio finale” ovvero per i quali il Consiglio di classe delibera una valutazione negativa circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In sede di valutazione si rilevano in particolare i seguenti elementi (i quali concorrono alla eventuale delibera di non ammissione):

- a. impossibilità per l'allievo di poter affrontare proficuamente gli argomenti di studio previsti per la classe successiva;
- b. competenze ed abilità non rispondenti ai livelli minimi previsti dalla programmazione didattico-educativa del consiglio di classe;
- c. scarsa partecipazione alle proposte di lavoro dei docenti;
- d. frequenza irregolare e comportamenti scorretti rilevati con note disciplinari;
- e. mancanza di motivazione nello studio.

Si deve considerare inoltre quanto previsto nel precedente paragrafo “**SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**”.

Non vengono ammessi alla classe successiva gli studenti per i quali la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, risulta inferiore a sei decimi.

Il Consiglio di Classe specificherà con un giudizio sintetico i motivi della mancata ammissione alla classe successiva che saranno comunicati alle famiglie prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio finale.

## **INTEGRAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI**

In sede di integrazione degli scrutini finali i Consigli di classe devono integrare e concludere la valutazione di fine anno scolastico in relazione agli alunni per cui è stata deliberata la “sospensione del giudizio”; per tali alunni si procederà alla valutazione dei risultati conseguiti in seguito alle attività di recupero e alle operazioni di verifica del superamento delle carenze formative, e quindi alla formulazione del giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva. Per la ammissione alla classe successiva è necessario che tutte le carenze formative rilevate nello scrutinio finale di giugno risultino superate, o comunque che gli esiti complessivi delle attività di recupero, collegialmente valutati, evidenzino significativi miglioramenti, tali da far ritenere che l'alunno possa proficuamente seguire il programma di studi dell'anno scolastico successivo.

## **CLASSI QUINTE**

Per la ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni si fa riferimento a quanto riportato nella O.M. n. 252 del 19 aprile 2016 (art. 2, comma 1, lettera a)), in attesa di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali in merito.

*Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122).*

## **Criteria per l'attribuzione dei crediti formativi**

Si ricorda che per “credito formativo” si intende un'esperienza qualificata da cui derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studio; che tali esperienze possono essere acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona (attività culturali, artistiche, creative, formazione professionale, volontariato, sport, solidarietà...); che la documentazione relativa all'esperienza deve essere rilasciata da enti, associazioni e istituzioni (non da privati cittadini) e deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza; che le certificazioni di esperienze maturate all'estero devono essere legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana; che le certificazioni relative alle competenze linguistiche devono recare l'indicazione del livello; che le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza; che è ammessa l'autocertificazione nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

Le principali esperienze che verranno prese in considerazione per la attribuzione del credito formativo sono le seguenti:

- partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni regolarmente costituite;
- frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti;
- certificazione ECDL o altre certificazioni rilasciate da enti accreditati;
- frequenza positiva di corsi di formazione professionale;
- partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali;
- certificazione di frequenza a corsi musicali qualificati e/o Conservatorio;
- pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purchè vi sia attinenza con i contenuti del curriculum della scuola;
- esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi;
- attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie.

Il credito formativo viene attribuito dai Consigli di Classe i quali, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle esperienze formative documentate, tenendo conto della loro qualità e della loro coerenza con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi.

La attribuzione di uno o più crediti formativi deve essere presa in considerazione al momento della attribuzione del credito scolastico ma, comunque, non potrà modificare la fascia del credito scolastico (prevista dalla legge) in cui si colloca la media dei voti riportata.

Si fa notare che gli studenti lavoratori possono far valere le attività lavorative come credito formativo, purchè siano debitamente documentate e comunque sempre in base alla valutazione del Consiglio di Classe.

## Criteria per l'attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte viene attribuito in base al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e in particolare secondo la Tabella A che viene qui di seguito riportata.

**D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009**

### **TABELLA A – Nuova normativa**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

#### **CREDITO SCOLASTICO Candidati interni**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

L'attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti richiederà la presenza di **almeno uno** dei seguenti elementi:

1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente con l'estremo superiore della fascia;
2. particolare assiduità della frequenza scolastica;
3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno;
4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi extracurricolari e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di classe intenda certificare) organizzate dalla scuola;
5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola (quale rappresentante di classe, componente del Consiglio di Istituto, componente del Comitato Studentesco, componente della Giunta Provinciale degli Studenti, altro da specificare);
6. crediti formativi riconosciuti.

Per le classi terze e quarte il punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti potrà tuttavia essere attribuito solo agli alunni che saranno ammessi alla classe successiva nello scrutinio del mese di giugno. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Consiglio di classe si riserva la facoltà di attribuire il punteggio più alto della banda di oscillazione anche a studenti promossi in sede di integrazione dello scrutinio finale.